



Deliberazione n. 0001439 del 02/07/2020 - Atti U.O. S.C. Affari Generali

Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA NELL'ESECUZIONE DEL PROGETTO SAGA "SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITA' IN ADOLESCENZA" – DURATA TRIENNALE CON SCADENZA AL 31/12/2022.

IL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo.

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "*Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo"*";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023

Premesso che:

- presso l'ASST Santi Paolo e Carlo – Presidio San Paolo è attivo dal 2007 il Servizio di Accompagnamento alla Crescita per giovani madri;
- l'ASST Santi Paolo E Carlo e l'ATS della Città Metropolitana di Milano, attraverso apposita convenzione negli anni hanno assicurato l'integrazione e la completezza dei programmi di assistenza e sostegno alla genitorialità in età adolescente, istituendo e attivando un servizio denominato: Servizio Accompagnamento alla Genitorialità in Adolescenza (SAGA), e che l'attività svolta sino ad ora raggiunge gli obiettivi specifici previsti nella convenzione su menzionata;

Dato atto che:

- l'Università degli Studi di Milano Bicocca, tramite il Dipartimento di Psicologia, svolge attività di studio e ricerca nel settore della genitorialità a rischio;
- che ambedue le strutture hanno negli anni collaborato al progetto su menzionato e hanno inteso continuare nell'attività di studio e ricerca relativa alla genitorialità in adolescenza e a interventi di sostegno rivolti ai genitori di giovane età;
- l'Università degli Studi di Milano Bicocca con nota del 14/2/2020, conservata agli atti d'ufficio SC Affari Generali, ha inoltrato bozza di convenzione;
- in data 19/5/2020 è stato acquisito il parere favorevole del Direttore SC Gestione Operativa Area Territoriale ritenendo la convezione meritevole di accoglimento;

Visto il testo della convenzione da stipularsi, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato1);



Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”.

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di formalizzare la prosecuzione della collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca per la collaborazione scientifica nell'esecuzione del progetto SAGA, che si concretizza con a sottoscrizione della convenzione inoltrata dall'Università, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato1);
2. che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASST;
3. di stabilire che la durata della convenzione è triennale e comunque fino al 31/12/2022;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore S.C. Affari Generali, Donatella Peraldo, in qualità di Responsabile del Procedimento, che la sua esecuzione è affidata al Direttore S.C. Salute Mentale;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Per il Direttore Amministrativo Gaetano Genovese, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Cinzia De Siati

Responsabile dell'istruttoria: PERALDO DONATELLA

Dirigente/Responsabile proponente: PERALDO DONATELLA

Il presente atto si compone di n. 24 pagine, di cui n. 21 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, Cod. Fisc. e P.IVA 12621570154, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Psicologia, Prof.ssa Emanuela Bricolo, giusta delega del Rettore giusta delega del Rettore rep. 5548/2019 Prot. 0076792/19 del 10/10/2019, vista la Determina Dirigenziale n. del prot. n. (di seguito denominata UNIVERSITA');

E

L'AZIENDA SOCIO – SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO - PRESIDIO SAN PAOLO, con sede in Milano, Via di Rudinì n. 8, Cod. Fiscale e P. IVA 09321970965, in persona del Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco, (di seguito denominata "ASST SANTI PAOLO E CARLO");

PREMESSO

§ che l' ASST SANTI PAOLO E CARLO in particolare per esso l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile 2 ha come obiettivi specifici il monitoraggio della genitorialità a rischio e lo studio di protocolli atti a tale scopo;

§ che l'Università, in particolare per essa il Dipartimento di Psicologia, svolge attività di ricerca nel campo della genitorialità a rischio e in particolare della maternità in adolescenza; che l'ASST SANTI PAOLO E CARLO ha attivo un Servizio di Accompagnamento alla Genitorialità in Adolescenza denominato SAGA che fa proprie alcune linee guida di tale progetto;

§ che l'Università di Milano - Bicocca, in particolare per essa il Dipartimento di Psicologia ha collaborato come partner con l'ASST SANTI PAOLO E CARLO, in

particolare con l'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile 2 di detto Ospedale, nel progetto di ricerca triennale cofinanziato dalla Fondazione Cariplo intitolato "Madri adolescenti: due minori a rischio", come da convenzioni precedentemente stipulate;

§ che l'Università di Milano - Bicocca, in particolare per essa il Dipartimento di Psicologia ha anche collaborato come partner con l'ASST SANTI PAOLO E CARLO- Presidio S. Paolo, come da convenzioni precedentemente stipulate, per il servizio SAGA Servizio di Accompagnamento alla Genitorialità in Adolescenza;

§ che l'ASST SANTI PAOLO E CARLO e l'Università intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività di studio relativa alla genitorialità in adolescenza e a interventi di sostegno rivolti a genitori di giovane età per scopi di ricerca e di monitoraggio degli interventi preordinati;

§ che le Parti contraenti ravvisano l'interesse ad una puntualizzazione formale dei reciproci rapporti per una collaborazione al fine di garantire, nei propri ambiti, attività di studio e di ricerca in una stretta interazione di competenze (multidisciplinari), nonché una reale e concreta sinergia tra il mondo clinico e quello tecnologico.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. L'Università e l'ASST SANTI PAOLO E CARLO convengono di stabilire un rapporto di collaborazione scientifica nel quale le attività di ricerca dell'Università e le attività medico sanitarie dell' ASST SANTI PAOLO E

CARLO possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente per l'espletamento di progetti di ricerca nel settore della genitorialità a rischio al fine di valutare il rischio connesso alla genitorialità in adolescenza e di monitorare le azioni del SAGA al fine di valutarne l'efficacia, di seguito denominato (PROGRAMMA DI RICERCA) meglio descritto nell'apposito allegato tecnico alla presente convenzione (**ALL. "A"**) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. L'Università e l'ASST SANTI PAOLO E CARLO congiuntamente e di comune accordo definiscono le modalità di attuazione del programma di ricerca, individueranno gli obiettivi e gli scopi del programma di ricerca, la tipologia di attività da svolgere, la loro durata, le forme e le modalità di conduzione delle attività stesse, le eventuali risorse necessarie come da ALLEGATO A.

ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI RICERCA

1. Per perseguire i fini della presente convenzione, lo svolgimento e l'esecuzione del programma di ricerca si effettueranno sia presso le apposite strutture dell'ASST SANTI PAOLO E CARLO sia presso gli spazi del Dipartimento di Psicologia dell'Università.
2. L'Università e l'ASST SANTI PAOLO E CARLO si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, sulla base di quanto riterranno opportuno e/o necessario i Responsabili scientifici di cui all'art. 7 e salvo i rispettivi Regolamenti interni, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento del programma di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini della collaborazione.

ART. 4 - PROGRAMMA DI RICERCA

1. Le fasi sperimentali del programma di ricerca si effettueranno, sotto stretta

sorveglianza medica, presso l'ASST SANTI PAOLO E CARLO secondo gli accordi dei Responsabili Scientifici di cui all'art. 6.

2. Le attività e le pratiche chirurgiche saranno di stretta competenza e responsabilità di personale medico appositamente preposto e/o autorizzato.

3. Gli studi saranno condotti senza compromettere la sicurezza dei pazienti, le prove clinico-sperimentali non prevederanno sperimentazione farmacologica sull'uomo e saranno solo di tipo non invasivo. I pazienti saranno reclutati tra quelli afferenti agli ambulatori ed alle strutture residenziali dell'ASST SANTI PAOLO E CARLO nel rispetto delle prescrizioni di legge.

4. Le Parti convengono di condurre il programma di ricerca nel rispetto dei dettami della Dichiarazione di Helsinki e in accordo con le norme di buona pratica clinica (D.M. Sanità del 15/07/97 e s.m.i.), laddove applicabili, nonché in conformità alle disposizioni normative vigenti.

5. Resta inteso che i risultati di tutte le attività diagnostiche effettuate nell'ambito della collaborazione ed i dati clinici dei pazienti sono di proprietà dell'ASST SANTI PAOLO E CARLO.

6. Le Parti, per il perseguimento delle finalità della collaborazione, potranno utilizzare i dati clinici dei pazienti ed i risultati delle attività diagnostiche per lo sviluppo di protocolli di ricerca, che dovranno essere sottoposti, laddove previsto, al parere del Comitato Etico dell'ASST SANTI PAOLO E CARLO, nonché previa acquisizione di idoneo e valido consenso informato del paziente.

7. Ottenuto il parere favorevole del Comitato Etico locale, l'ASST SANTI PAOLO E CARLO si impegna a mettere a disposizione dell'Università tutti i dati clinici rilevanti per le finalità della presente collaborazione.

8. Resta inteso che i risultati scientifici saranno di proprietà delle Parti, che potranno liberamente utilizzarli nel rispetto e nei limiti delle prescrizioni stabilite nel "consenso informato".

9. L'Università e per essa il personale indicato in **"Allegato B"** (che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione), coinvolto nel progetto, si impegna a rispettare la massima riservatezza su tutte le informazioni ricevute dall' ASST SANTI PAOLO E CARLO riguardo a pazienti o volontari implicati nei protocolli di studio.

10. L'Università, nell'attività di trattamento dei dati relativi al progetto oggetto della presente convenzione, si impegna ad adottare ogni misura idonea a garantire la tutela dei dati sensibili e a uniformare la propria attività alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 ed alla autorizzazione n. 02/2007 del Garante per la protezione dei dati personali, garantendone l'osservanza anche da parte del Responsabile e dagli incaricati del trattamento dati.

ART. 5-

STRUTTURE, ATTREZZATURE E RISORSE

MESSE A DISPOSIZIONE PER IL PROGRAMMA DI RICERCA

1. Per lo svolgimento e l'esecuzione delle attività relative alla collaborazione di cui all'art. 2, l'Università e l'ASST SANTI PAOLO E CARLO metteranno a disposizione, nei limiti della loro disponibilità, tenuto conto delle attività istituzionali delle Parti stesse:

- le conoscenze e le informazioni confidenziali necessari all'esecuzione e sviluppo del programma di ricerca;
- le strutture e gli spazi ed i relativi servizi di cui in **"Allegato C"** della presente convenzione, della quale forma parte integrante e sostanziale;

➤ la strumentazione di cui in “**Allegato D**” al presente accordo, del quale
forma parte integrante e sostanziale.

2. Eventuali apparecchiature, attrezzature e accessori che servissero per lo svolgimento del programma di ricerca verranno acquistate da una delle Parti sulla base di accordi scritti presi di volta in volta tra le Parti e resteranno di proprietà di questa Parte, seppure dedicate, in tutto o in parte, allo svolgimento del programma di ricerca.

3. Salvo patto contrario, le eventuali spese di trasporto, di assicurazione e di manutenzione ordinaria e/o straordinaria rimarranno a carico della Parte proprietaria dell'apparecchiatura o dell'attrezzatura.

4. Le attività di ricerca e consulenza realizzate nell'interesse del contraente che prevedono la partecipazione del personale universitario saranno regolate da specifici contratti ai sensi del regolamento universitario vigente <http://www.unimib.it/go/48523>.

ART. 6 - NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE – ASSICURAZIONE

1. L'Università e l'ASST SANTI PAOLO E CARLO si impegnano a garantire la sicurezza dell'accesso ai locali di cui all'allegato "B" della presente convenzione. Sarà cura del datore di lavoro di ogni Parte, attraverso comunicazioni a cura dei singoli Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione, che si attiveranno non appena venuti a conoscenza dell'approvazione della presente convenzione, fornire all'altra il documento di valutazione rischi dei predetti locali. Le Parti danno atto che in caso di significative modifiche alle attività oggetto della collaborazione, tali da comportare mutamenti nel livello di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, verrà indetta dai Responsabili Scientifici una riunione di

coordinamento degli aspetti di sicurezza, alla quale parteciperanno, oltre agli stessi Responsabili Scientifici, anche i RSPP di entrambe le Parti.

2. L'Università e l'ASST SANTI PAOLO E CARLO danno atto e garantiscono che i locali/luoghi di svolgimento della collaborazione sono idonei all'uso a cui sono destinati in base alle leggi vigenti sotto il profilo della loro agibilità e sicurezza, per quanto attiene alle tutele in materia di prevenzione incendi e alla piena conformità degli impianti elettrici, termici, idraulici, ecc.

3. L'Università e l'ASST SANTI PAOLO E CARLO danno atto e garantiscono che i locali/luoghi di svolgimento della collaborazione sono assicurati, a propria cura e spese e per un congruo massimale contro i rischi da incendio e responsabilità civile, per tutta la durata della presente convenzione.

4. Ciascuna Parte provvederà:

- a garantire l'esistenza di proprie polizze assicurative a copertura, nei limiti ed alle condizioni in esse previste, degli eventuali danni cagionati a soggetti terzi, a beni mobili e immobili;
- alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

5. Anche ai fini di quanto previsto nel comma precedente, tramite i Responsabili Scientifici della presente convenzione, verrà comunicato a ciascuna Parte contraente l'elenco nominativo del personale e l'elenco di studenti, dottorandi e assegnisti di ricerca - da aggiornare ogniqualvolta vi sia un avvicendamento di personale - che accedono alle sedi di esecuzione delle attività e che partecipano al programma di ricerca concordato. Tali elenchi (e relativi aggiornamenti) dovranno essere trasmessi alla Direzione dell'ASST SANTI

PAOLO E CARLO e al Direttore del Dipartimento di Psicologia che ne dovrà prendere atto per le conseguenti registrazioni. Tali elenchi dovranno altresì essere trasmessi, per i relativi adempimenti, ai singoli Servizi Prevenzione e Protezione, prima dell'avvio delle attività specifiche.

6. Il personale delle Parti contraenti, nonché i soggetti a cui è rivolta la formazione, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i, disposizioni che verranno comunicate a cura dei singoli servizi prevenzione, con successiva certificazione inerente l'avvenuta informazione, in seguito a comunicazione dei nominativi delle persone coinvolte e che accedono ai singoli rispettivi spazi di competenza. Di conseguenza il personale di tutti i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, che saranno fornite dal RSPP.

7. La disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, e la formazione specifica inerente i rischi dell'attività nella singola area di lavoro sono attribuiti al Responsabile dell'Unità Operativa Ospedaliera ospitante e al Direttore di Dipartimento dell'Università. Tutti gli altri obblighi inerenti salute e sicurezza ricadono sul relativo datore di lavoro della struttura/ente di provenienza.

8. Le Parti danno atto e garantiscono che il proprio personale che a qualunque titolo sarà impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, è

idoneo allo svolgimento delle mansioni oggetto della presente attività in particolare sotto il profilo della idoneità sanitaria come accertata con l'attività di sorveglianza sanitaria e certificata a cura delle Parti stesse.

ART. 7 - RESPONSABILI SCIENTIFICI DEL PROGRAMMA DI RICERCA

1. L'Università indica quale proprio responsabile del programma di ricerca la Prof.ssa Cristina Riva Crugnola.
2. L'ASST SANTI PAOLO E CARLO indica quale proprio responsabile del programma di ricerca il Dott. Alessandro Albizzati.
3. L'eventuale sostituzione dei Responsabili Scientifici della collaborazione dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata per iscritto dall'altra Parte.
4. All'attuazione del programma di ricerca potrà partecipare altro personale dipendente e/o strutturato e/o collaboratore delle Parti, che potrà operare direttamente sotto la supervisione e responsabilità dei Responsabili Scientifici delle Parti.

ART. 8 - REGIME DEI RISULTATI DEL PROGRAMMA DI RICERCA

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 4, i risultati dell'attività di ricerca di base e di ricerca clinica prodotti nell'ambito della collaborazione sono di proprietà congiunta dei contraenti.
2. La valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di ricerca sarà a cura dei Responsabili Scientifici della presente convenzione, secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi.
3. Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del pre-existing know-how dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali del programma di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano

in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

4. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

5. L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 10.

6. Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

ART. 9 - SEGRETEZZA

Le Parti si impegnano a trattare come segrete ed a non utilizzare, se non per il perseguimento degli scopi attinenti alla esecuzione della presente convenzione, tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, che siano svelate dall'altra Parte o che costituiscano risultati della presente convenzione, e a non divulgare a terzi tali informazioni limitandone strettamente la conoscenza al personale ed ai collaboratori che parteciperanno alla esecuzione delle attività oggetto della collaborazione. Fanno eccezione a tale ultimo divieto le informazioni che, al

momento della divulgazione, siano già di pubblico dominio.

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGRAMMA DI RICERCA

1. Fermo restando quanto disciplinato agli artt. 4, 8 e 9, l'eventuale pubblicazione dei risultati del programma di ricerca che sarà preventivamente concordata dai Responsabili Scientifici di cui all'art. 7 di questo accordo che si atterranno in ogni caso alla seguente disciplina.

2. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

3. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e risultati sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra Parte per la definizione e realizzazione della presente convenzione; tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla Parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.

4. La pubblicazione dei risultati dovrà essere temporaneamente differita per il tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.

5. Le pubblicazioni scientifiche riporteranno la citazione che le stesse sono scaturite dalla collaborazione tra i due contraenti ed i relativi autori.

ART. 11 - ONERI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario a carico delle Parti contraenti.

ART. 12 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha durata triennale a partire dalla data della stipula della presente convenzione fino al 31/12/2022.
2. La presente convenzione è rinnovabile, per volontà delle Parti, sentiti i Responsabili Scientifici di cui all'art. 6, con richiesta scritta inviata da una Parte all'altra entro tre mesi dalla scadenza e accettata per iscritto prima della scadenza stessa.
3. L'Università e l'ASST SANTI PAOLO E CARLO redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; all'atto del rinnovo dovrà essere allegata una relazione sugli obiettivi futuri.

ART. 13 - RECESSO E RISOLUZIONE CONSENSUALE DALLA CONVENZIONE

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente prima della scadenza naturale; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno tre mesi.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
3. In tal caso, i Responsabili Scientifici di cui all'art. 7 definiranno in via amichevole le modalità ed i tempi di conclusione del programma di ricerca concordati di comune accordo tra i Responsabili Scientifici stessi.

ART. 14 - USO DEL NOME E/O LOGO

Ogni Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo

dell'altra Parte, fatti salvi specifici accordi fra le Parti.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ciascuna Parte provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Milano.

ART. 17 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca (aut. n. 95936 del 23.12.2002) per un importo complessivo di € 96,00.

Letta, confermata e sottoscritta.

Milano, _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Prof.ssa Emanuela Bricolo

Milano, _____

PER L'ASST SANTI PAOLO E CARLO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco

ALLEGATO A (PROGRAMMA DI RICERCA)

PROGRAMMA DI STUDIO E DI RICERCA

“Maternità in giovane età: valutazione del rischio e dell’efficacia dell’intervento di
Accompagnamento alla Genitorialità in Adolescenza”

Il progetto ha lo scopo di valutare il rischio insito nelle prime fasi della relazione madre adolescente/bambino a partire dalla gravidanza e nel corso del primo anno di vita e di monitorare le varie fasi previste dall’intervento del Servizio di Accompagnamento alla Genitorialità in Adolescenza (SAGA).

Obiettivi

Il primo obiettivo è la valutazione dei fattori di rischio associati alla maternità in adolescenza sia durante la fase pre-natale che in quella post-natale. In particolare, durante la gravidanza verranno indagati i rischi relativi alla qualità dell’attaccamento e delle rappresentazione della madre verso il futuro bambino.

Nel post-partum verranno valutati i rischi relativi alla inadeguatezza delle interazioni precoci madre-bambino e alla presenza di sintomi depressivi e ansiosi materni e allo stress genitoriale.

Il secondo obiettivo è quello di valutare longitudinalmente l’efficacia del modello di intervento attuato dal Servizio nel migliorare la sensibilità materna e la responsabilità e cooperatività del bambino e ridurre i comportamenti genitoriali inadeguati, come intrusività, non responsabilità e possibili maltrattamenti. Verrà inoltre analizzata l’efficacia rispetto allo sviluppo di un legame di attaccamento sicuro madre-bambino, allo sviluppo psicomotorio nella norma del bambino e alla riduzione del rischio di sviluppare problematiche di tipo psicopatologico.

Protocollo di ricerca

La ricerca si articola in due fasi:

1 - la fase pre-natale, durante il periodo della gravidanza;

2 - la fase post-nascita nel primo anno di vita e con un eventuale follow-up nel secondo anno di vita.

1.1. La fase pre-natale

Tra il quinto e il settimo mese di gravidanza

Alle madri viene somministrato:

- il questionario, *Maternal Antenatal Attachment Scale* (MAAS) (Condon, 1993) per valutare l'attaccamento verso il futuro bambino.

- il test del *Disegno della Figura Umana* di Machover (1949), un test proiettivo in cui si chiede al soggetto di rappresentare se stesso o una figura umana.

1.2 La fase post-natale

Secondo mese del bambino

Al fine di valutare la presenza di fattori di rischio psicosociale e psicopatologico, quali sintomi depressivi, ansiosi e di stress genitoriale vengono somministrati alla madre:

- una scheda socio-anagrafica sul rischio psicosociale;
- l'*Edinburgh Postnatal Depression Scale* (Cox et al., 1987) per lo screening del rischio di depressione perinatale;
- lo *State-Trait Anxiety Inventory Forma Y* (*Spielberger et al., 1970*) per lo screening del rischio di ansia;

- la *Parenting Stress Index-SF* (PSI-SF; Abidin, 1995) per identificare il rischio di stress genitoriale.

Inoltre viene valutato il modello mentale di attaccamento della madre con l'*Adult Attachment Interview (AAI)* (Main & Goldwyn, 1994) e valutata la funzione riflessiva attraverso la *Reflective Functioning scale* (Fonagy et al., 1998).

Dai 3 ai 9 mesi del bambino

Il piano di osservazione longitudinale delle coppie madre-bambino ha inizio a 3 mesi di vita fino a 9 mesi. In tale ambito vengono effettuate mensilmente osservazioni di gioco libero madre e bambino e viene utilizzata la tecnica del video-feedback.

Le videoregistrazioni vengono codificate per identificare l'adeguatezza di madre e bambino relativamente a:

- stili di regolazione emotiva mediante l'*Infant and Caregiver Engagement Phases (ICEP)* (Weinberg & Tronick, 1999) modificato (Riva Crugnola et al., 2013)
- stili di interazione delle madri rispetto alla sensibilità e alla cooperatività del bambino attraverso il *Care-Index* (Crittenden, 1998) e l'*NVA* (Moioli et al., 2014)
- disponibilità emotiva diadica attraverso l'*Emotional availability scales (EAS)* (Biringen, 2008)
- mind-mindedness materna con il *Mind-mindedness manual coding scheme* (Meins et al., 2010) che permette di analizzare la capacità di mentalizzazione materna rispetto agli stati mentali del bambino"

L'obiettivo è verificare se l'intervento di videofeedback attuato dal Servizio risulti efficace nel migliorare la qualità degli stili interattivi di madre e bambino, aumentando la loro sensibilità e responsività e la regolazione emotiva e la mentalizzazione materna, considerandoli in due periodi: dai 3 ai 6 mesi, dai 6 ai 9 mesi di vita del bambino.

A 6 mesi del bambino

Viene somministrata alla madre la *Parent Development Interview* (PDI; Slade et al., 2004) per valutare la qualità della relazione del caregiver con il proprio bambino. L'intervista sarà inoltre analizzata con la scala concernente la funzione riflessiva (Slade et al., 2005), al fine di valutare la capacità di rappresentarsi mentalmente il bambino.

Verrà effettuata una valutazione dello sviluppo psicomotorio del bambino con le *Scale Bayley* (1993) per individuarne le competenze.

Alle madri verrà anche somministrato il *Questionario sul temperamento del bambino* (IBQ-R; Gartstein & Rothbart, 2003) per valutare le caratteristiche temperamentali del bambino e la sua influenza sugli stili di interazione e regolazione emotiva.

A 9 mesi del bambino

Risomministrazione dei questionari *Edinburgh Postnatal Depression Scale*, *State-Trait Anxiety Inventory Forma Y* e *Parenting Stress Index-SF* (per valutare le eventuali variazioni del rischio depressivo, ansioso e dello stress genitoriale materni).

Verranno risomministrate al bambino le *Scala Bayley* (1993) per il monitoraggio dello sviluppo psicomotorio.

Complessivamente l'intero percorso di assistenza e osservativo verrà monitorato e verificato in riunioni di équipe con gli operatori.

A 12 mesi del bambino

A 12 mesi è prevista la rilevazione di alcune variabili allo scopo di verificare l'efficacia dell'intervento in fase di dimissione. Verranno valutati:

- gli stili di interazione adottati in un setting di gioco libero videoregistrati e codificati attraverso il sistema di codifica Care-Index e NVA;
- le modalità regolatorie adottate da entrambi i partner nella stessa sessione osservativa tramite il sistema di codifica ICEP di Tronick modificato;
- la disponibilità emotiva attraverso l'EAS;
- la mind-mindedness materna con il Mind-mindedness manual coding scheme;

A 14 mesi del bambino

A 14 mesi del bambino verrà valutato il tipo di attaccamento sviluppato dai bambini nei confronti della madre attraverso l'uso della procedura della *Strange Situation*, un'osservazione dell'interazione di gioco tra madre e bambino della durata di 20 minuti che viene videoregistrata (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1979);

Gli indicatori di efficacia di questa fase rilevati attraverso l'esito dell'*assessment* psicologico, relazionale e della valutazioni dello sviluppo psicomotorio, sono costituiti:

- da una adeguata qualità delle interazioni diadiche caratterizzate da comportamenti materni sensibili e cooperativi del bambino e capacità di

regolazione emotiva di entrambi, da una buona disponibilità emotiva diadica e da

una buona capacità di mentalizzazione materna;

- dallo sviluppo di un legame di attaccamento sicuro con la madre e le figure di riferimento;

- dagli indici di sviluppo psicomotorio del bambino/a nella norma;

- dall'assenza di indicatori di rischio per problematiche di tipo psicopatologico nella madre;

nonché:

-- dall'assenza/riduzione della casistica che richiede una segnalazione ai servizi del territorio per comportamenti inadeguati inerenti la tutela del minore.

- dalla *compliance* favorevole di aggancio e continuità di relazione delle situazioni inviate al Consultorio familiare.

Nell'eventuale proseguo della ricerca è previsto un incontro di follow-up a 18 mesi del bambino con un colloquio con i genitori e la somministrazione alle madri della *Child Behavior Checklist* (CBCL 1.5-5) (Achenbach & Rescorla, 2000) al fine di individuare eventuali indicatori di rischio per problemi di adattamento, della condotta ed emotivi.

ALLEGATO B (PERSONALE COINVOLTO NELLA CONVENZIONE)

PERSONALE - UNIVERSITÀ

Prof.ssa Cristina Riva Crugnola – Professore associato in Psicologia Dinamica, responsabile scientifico della collaborazione.

PERSONALE - ASST SS. PAOLO E CARLO

Medico specialista in Neuropsichiatria Infantile – dott. Albizzati, responsabile

scientifico della collaborazione

ALLEGATO C (LABORATORI E SPAZI)

LABORATORI - UNIVERSITÀ

Laboratorio audiovisivi

SPAZI - ASST SS. PAOLO E CARLO

La sede logistica

ALLEGATO D – ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

ATTREZZATURE - UNIVERSITÀ

Videocamere, computer, software per l'analisi dei dati